

Progr. n. 1268

Oggetto n. 5805: Istituzione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in comune di Canossa, provincia di Reggio Emilia.  
(Proposta della Giunta regionale in data 21 settembre 1999, n. 1678)

---

Prot. n. 12069/I.2

### Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 1678 del 21 settembre 1999, con cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'istituzione della riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera", in comune di Canossa, provincia di Reggio Emilia;

Preso atto:

- della modifica apportata sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Territorio e Ambiente", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 11505 in data 30 settembre 1999;
- ed, inoltre, della modifica introdotta da un emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 1998, n. 2206, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 24 marzo 1999, con la quale è stata proposta, a norma degli articoli 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, l'istituzione della Riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" sita in Provincia di Reggio Emilia, Comune di Canossa;

Richiamati i motivi di ordine paesaggistico, geologico e geomorfologico, mineralogico, floristico, vegetazionale e faunistico che documentano l'importanza regionale dell'area comprendente la Rupe di Campotrera, di seguito elencati:

1. l'affioramento fa parte di una decina di grandi corpi rocciosi situati in sponda destra del torrente Enza, nella zona limitrofa al Castello di Rossena, che emergono in maniera selettiva rispetto alle zone circostanti determinando una singolare morfologia rupestre che connota fortemente il paesaggio locale;
2. la rupe è costituita da rocce basaltiche di colore rossastro (da cui il nome Rossena), caratterizzate dalle classiche forme di raffreddamento in "pillow" o "a cuscini"; si tratta di un'autentica rarità geologica poiché le

unità liguridi più esterne della catena appenninica contengono ofioliti serpentinitiche, quasi mai basaltiche;

3. durante i processi di trasformazione subiti dai basalti in pillow giurassici si sono formati minerali di genesi secondaria tra cui spicca la datolite, uno splendido minerale assai raro, che sulla rupe di Campotrera si presenta in bellissimi cristalli ialini;
4. grazie alla particolare collocazione geografica, alla varietà degli ambienti e alla selettività dei nutrienti presenti nel terreno, la diversità floristica dell'area è particolarmente elevata e costituita anche da specie protette e rare come: *Camphorosma monspeliaca*, *Barlia robertiana*, *Orchis coriophora*, *O. provincialis*, *Ophrys bertolonii*, *O. fusca*, *O. sphegodes*, *Dictamnus albus*, *Stipa pennata*, *Scilla autumnalis*, *Allium sphaerocephalon*;
5. dal punto di vista vegetazionale l'area presenta un notevole interesse comprendendo habitat di importanza conservazionistica che possiedono un buon livello di naturalità e rappresentatività; tra questi, secondo la denominazione Corine Biotopes, si ricordano i seguenti: formazioni a *Juniperus communis*, brometi a diverso grado di xericità, vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi, prati pionieri su rupi;
6. lo stato di generale rinaturalizzazione che caratterizza l'area, unitamente alla presenza di numerosi recessi naturali e di alte pareti verticali, rende l'ofiolite di Campotrera rilevante anche dal punto di vista faunistico: essa infatti comprende uno dei più importanti luoghi di rifugio e riproduzione per gli uccelli rapaci del territorio pedecollinare; sono presenti anche quattro specie di uccelli elencati nell'Allegato 1 delle Direttiva 79/409 CEE.

Dato atto:

- che sono state esperite regolarmente le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dall'art.22 della L.R. 11/88;
- che, come risulta dalla nota inviata dal Comune di Canossa, è stata presentata nei termini previsti un'osservazione alla soprarichiamata deliberazione da parte di Cristofori Rachele, proprietaria di terreni, concernente la possibilità di consentire, nella zona 2 della Riserva, la pratica del taglio della legna da ardere per uso familiare;

Ritenuto di non dover accogliere l'osservazione in quanto non pertinente; infatti l'attività richiesta non è esclusa dalle norme proposte e l'individuazione precisa delle modalità di utilizzazione del patrimonio boschivo è demandata al Programma di gestione;

Considerato che il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con

Deliberazioni del Consiglio Regionale 28 gennaio 1993, n.1388 e 14 luglio 1993, n.1551, individua l'area nella Tavola 1 - 25 come "Zona di tutela naturalistica" sottoponendola alla disciplina di cui all'art. 25 delle Norme di attuazione;

Visto l'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 come modificato dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

### **d e l i b e r a**

**A.** di istituire in via definitiva la Riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" con il seguente atto:

#### **1. Perimetrazione**

E' istituita la Riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" in Provincia di Reggio Emilia, ricompresa nel Comune di Canossa, secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR, in scala 1:5000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **2. Finalità**

Con l'istituzione della suddetta Riserva naturale orientata si perseguono le seguenti finalità:

- a) tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in particolare gli affioramenti mineralogici di datolite;
- b) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica e ambientale dell'area;
- c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione e il restauro;
- d) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici;
- e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
- f) favorire nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

- g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
- h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare danno all'ambiente naturale e ai suoi beni, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali e i principi della loro conservazione;

### 3. Norme di attuazione e tutela

#### ZONA 1

Nella zona 1, corrispondente alle aree centrali della Riserva dove sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti a maggiore grado di xericità, sono vietati:

- a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;
- b) l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte da suolo, fatte salve le esigenze di manutenzione dei percorsi esistenti;
- c) sono inoltre vietati:
  - l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
  - la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane;
  - il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
  - l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti;
  - l'accensione di fuochi;
  - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera nonché il taglio del sottobosco;

- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco;
  - l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica del luoghi;
- d) sono ancora vietati:
- l'attività del pascolo;
  - l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio;
- e) l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità previste dal Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e fatte salve le altre normative vigenti in materia. Fino all'approvazione del Programma di gestione, l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato (ex art. 2 della Delibera C.R. n. 2354/95) e sentito l'Ente di gestione della Riserva;
- f) l'accesso pedonale è consentito esclusivamente lungo i sentieri esistenti. Il Programma di gestione provvederà a regolamentarne forme, modi e tempi;

## ZONA 2

Nella zona 2, comprendente la residua superficie della Riserva, valgono i divieti di cui alle lettere b), c), e f) dettati per la zona 1 e le seguenti norme:

- a) l'utilizzo del bosco e il pascolamento sono consentiti secondo le modalità previste dal Programma di gestione e fatte salve le altre normative in materia; nelle more dell'approvazione di detto strumento, l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato e sentito l'Ente di gestione della Riserva;
- b) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché

ristrutturazione senza aumento di volume né di superficie;

- c) l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente:
- lungo le strade vicinali e interpoderali secondo le norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti più restrittivi emanati dall'Ente di gestione della Riserva;
  - al di fuori dei luoghi precedenti, per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione;

#### 4. Modalità di gestione

- a) la gestione della Riserva naturale orientata "Rupe di Campotrera" è affidata al Comune di Canossa, il quale si avvarrà per tale attività di personale del proprio organico o appositamente incaricato, in possesso di specifiche qualifiche professionali nei settori della conservazione della natura e della gestione naturalistica del territorio o con una comprovata esperienza nei settori di cui sopra;
- b) il Comune si avvale nell'opera di gestione di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, 1° comma, della L.R. n. 11/88, la cui composizione dovrà essere preventivamente comunicata agli Uffici regionali competenti per il necessario assenso;
- c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune previo parere della Regione, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del Programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;
- d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto geomorfologico e sugli equilibri ambientali della Riserva;
- e) il Comune, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto deliberativo, è tenuto a predisporre opportune misure di vigilanza e di controllo sull'area della Riserva; in attesa dell'approvazione del

Programma di gestione, per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui al presente atto si applicano le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. n. 11/88;

#### 5. Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla istituzione della Riserva naturale dovrà essere approvato il Programma di gestione, elaborato dal Comune e redatto secondo i criteri stabiliti all'art. 25 bis L.R. n. 11/88, introdotto dall'art. 21 della L.R. 40/92, e dalle Direttive regionali per la redazione dei programmi di gestione delle Riserve naturali emanate con Deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 1996, n. 364.

Il Programma di gestione in particolare:

- individua le aree che per la loro particolare rilevanza sono da acquisire in proprietà o in disponibilità pubblica;
- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio naturale necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive, nonché gli interventi per l'eliminazione dei fattori di impatto paesistico;
- individua gli interventi e le azioni per la specifica tutela e conservazione del materiale litologico e mineralogico;
- individua gli interventi per la cura, la manutenzione e la eventuale conversione dei boschi e per mantenere la diversità e la complessità delle comunità vegetali;
- indica i criteri e gli interventi per una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;
- regola le modalità e stabilisce l'intensità ed il carico compatibili dell'utilizzo tradizionale della produzione legnosa e del pascolamento nelle aree in cui tali attività sono consentite;
- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione e detta le relative norme regolamentari;
- stabilisce i tempi e le modalità per la cessazione delle attività

incompatibili con le finalità della Riserva, fissando altresì i criteri e i parametri per i relativi indennizzi;

- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. n. 11/88, i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di gestione.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore, sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla L.R. 2 dicembre 1978, n. 47 e succ. mod.

B. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

\* \* \* \*

MCC/dn



# REGIONE EMILIA-ROMAGNA


## RISERVA NATURALE ORIENTATA "RUPE DI CAMPOTRERA"

Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

### PERIMETRO E ZONIZZAZIONE

- ① Zona di tutela
- ② Zona di protezione
- Perimetro della riserva

scala 1:5.000



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

COMUNE DI CANOSSA (RE)

Base cartografica derivata dagli elementi:  
n° 218011 - 218024 della C.T.R.

